



ISTITUTO COMPRENSIVO DI MOTTA DI LIVENZA

Via A. Manzoni, 2

31045 - MOTTA DI LIVENZA (TV)

☎ 0422/1482750

C. F. 94141400260

e-mail tvic88100c@istruzione.it

tvic88100c@pec.istruzione.it

Comuni di: MOTTA DI LIVENZA - MEDUNA DI LIVENZA - CESSALTO

REGOLAMENTO CONTABILITA'

ATTIVITÀ NEGOZIALE PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI FORNITURE E SERVIZI PER IMPORTI INFERIORI ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA IN ADESIONE AL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ (art. 45 c. 2 lett. A, D.I. 129/2018).

DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento ciascuno dei seguenti termini assume il significato di seguito riportato:

1. **Codice:** Decreto Legislativo n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici;
2. **Consip S.p.A.:** Concessionaria Servizi Informativi Pubblici; società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce gli acquisti della Pubblica Amministrazione;
3. **MEPA:** Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A. - consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione;
4. **ANAC:** L'Autorità nazionale anticorruzione, in acronimo ANAC, è un'autorità amministrativa indipendente italiana;
5. **Responsabile del procedimento** (ai sensi dell'art. 10 del Codice): colui il quale svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti;
6. **Albo Fornitori:** elenco degli operatori economici presenti nei cataloghi MEPA ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché delle Linee Guida ANAC n. 4 approvate con Determina n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*;
7. **Acquisizione sotto soglia:** procedura di acquisto di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 del Codice dei contratti Pubblici. ([agg.to 01/01/2022](#));
8. **D.L. SBOCCA CANTIERI 32/2019** convertito con legge L. 55/2019;
9. **D.L. 76/2020 (LEGGE DI CONVERSIONE 120/2020);**
10. **D.L. 77/2021 (LEGGE DI CONVERSIONE 108/2021 ART. 51);**
11. **D. I 129/2018 artt. 43-48 Attività negoziali;**
12. **D.I. 129/2018 art 45 comma 2 lett. a).**

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l'articolo 10 del T.U. 16/4/94, n. 297 (attribuzioni del Consiglio di Circolo e della Giunta Esecutiva);

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275 *“Regolamento in Materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”*;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001;

VISTO il D. Lgs. 165/2001 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e ss. mm. ii.;

VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/08 del 11.03.2008 *“Disposizioni in tema di collaborazioni esterne nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”* che riporta le modalità di acquisizione per i beni informatici e la connettività;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il D.M 17 giugno 2016;
VISTO il D. Lgs 56/2017 e la legge 96/17;
VISTE le Linee guida ANAC n°1,2,3 e 4 e la Sentenza del Consiglio di Stato 4125 del 31/08/2017 sul principio di rotazione;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO l’art. 45, comma 2, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 con il quale viene attribuita al Consiglio di Istituto la competenza a determinare i criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;
VISTA la nota AOODGRUF n. 74 del 5 gennaio 2019 “Orientamenti interpretativi per l'applicazione del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129”;
VISTA la legge n. 120 del 2020;
VISTO il DL 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;
RITENUTO di dover individuare l’oggetto ed i limiti di spesa con riguardo alle specifiche esigenze dell’Istituto Comprensivo di Motta di Livenza, in base alle quali ammettere il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l’acquisizione di beni e servizi;
CONSIDERATO che nei contesti scolastici predominano in modalità quasi assoluta attività negoziali che ricadono nell’ambito dei contratti sottosoglia;
RITENUTO di dover regolamentare le tipologie di contratto riportate nell’art. 45, comma 2, lett. a, b, c, d, e, f, h, e determinare la consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale (nell’art. 45, comma 2, lett. J) e di dover aggiornare criteri e limiti in base al regime derogatorio in atto

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L'ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l’acquisizione sotto soglia comunitaria, di lavori, servizi e forniture ai sensi del DL 76/2020 (legge conversione L. 120/2020) – DL 77/2021 art 51 Legge conversione 108/2021 in deroga a quanto stabilito dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 del D.Lgs. 50/2016 fino al 30/06/2023 nonché sulla base delle Linee Guida ANAC n. 4.

ART. 2 - PRINCIPI COMUNI

1. Nell’espletamento delle procedure di cui all’art. 1 del presente Regolamento l’Istituto Comprensivo di Motta di Livenza garantisce in aderenza:
 - a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
 - b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
 - c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d) al principio di correttezza, la condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di affidamento, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;
 - i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese

- favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
 - k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
2. Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di capacità generale di cui all'art 80 del Codice nonché dei seguenti requisiti minimi:
- a) idoneità professionale. In proposito, può essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
 - b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, può essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di concorrere per l'aggiudicazione della gara. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 - c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

Il possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

3. Per gli affidamenti oggetto del presente Regolamento la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario sulla base di quanto previsto al successivo Titolo III del presente Regolamento.

ART. 3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) si identifica nella figura del Dirigente Scolastico. Il RUP esercita il potere negoziale nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa; si occupa per l'Amministrazione di richiedere il codice CIG presso l'ANAC ed eventualmente il codice CUP quando dovuto e svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. nell'ambito del budget previsto nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto.
Il Dirigente scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al D.S.G.A. o a uno dei propri collaboratori.
2. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi è titolare dell'istruttoria e del procedimento amministrativo nelle attività negoziali esercitate dal Dirigente Scolastico, e cura la predisposizione degli atti propedeutici alle attività negoziali, sempre nel rispetto delle disposizioni previste all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e in conformità alle Linee Guida ANAC n. 3. Al direttore compete l'attività negoziale connessa alle minute spese.
3. Solo in caso di procedura negoziata, quando il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si dovrà costituire una commissione esaminatrice di 5 dipendenti scolastici (tra docenti e ATA), individuati dal Dirigente Scolastico. Possono farne parte anche esterni, con provvedimento del Dirigente, quando le esigenze dovessero richiederlo. La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, deve agire in totale indipendenza e imparzialità.

ART. 4 - PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. Le procedure negoziate sotto soglia, tenuto conto del valore della procedura e delle soglie comunitarie vengono svolte a

mezzo MANIFESTAZIONE D'INTERESSE da parte dei fornitori interessati alla procedura di mercato sul Sistema di mercato elettronico MEPA mediante invito di Operatori Economici selezionati casualmente dal Sistema stesso nel rispetto del principio di rotazione. La selezione casuale verrà applicata qualora, a seguito dell'applicazione del principio di rotazione, risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello atteso oppure qualora non si verifichino le condizioni per l'applicazione del principio di rotazione.

2. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure volte all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. Per contraente uscente si intende l'operatore economico affidatario dell'appalto in scadenza o scaduto che si intende affidare nuovamente; qualora si tratti di un appalto che non è mai stato affidato precedentemente, nessun operatore economico viene a priori escluso dalla possibilità di essere invitato. Per operatori economici invitati e non affidatari si intendono anche coloro che sono stati invitati ad una indagine di mercato preliminare ad un affidamento diretto. Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti opera in riferimento agli "affidamenti precedenti" a quello di cui si tratti, qualora detti "affidamenti precedenti" soddisfino i seguenti presupposti oggettivi:

- a) rientrino nella stessa sottocategoria merceologica, per ciò che concerne i servizi o le forniture, ovvero nella stessa categoria, per quanto riguarda i lavori e comunque nella medesima fascia di valore economico di cui al successivo art. 7 del presente Regolamento;
- b) la stipula del contratto precedente sia compresa nel triennio precedente alla data di trasmissione degli inviti della nuova procedura; in caso di affidamento diretto dovrà essere preso in considerazione il triennio precedente alla data della nuova determina a contrarre. Il principio di rotazione si intende comunque rispettato laddove vengano invitati alla consultazione tutti i soggetti iscritti nella sottocategoria merceologica oggetto dell'affidamento. In tale ipotesi, i suddetti soggetti invitati potranno essere tutti nuovamente consultabili in successivi affidamenti.

3. Il criterio di rotazione si considera applicato su MEPA e fuori dal MEPA, nel caso di procedura negoziata o affidamento diretto, quando non viene invitato il precedente affidatario per un appalto o per forniture della stessa categoria merceologica all'interno delle seguenti fasce di valore:

- a. da 1.000 a 10.000 euro
- b. da 10.000 a 40.000 euro
- c. oltre 40.000 euro

Dopo aver saltato un turno, non vi è più obbligo di rotazione per quel soggetto economico.

Il principio di rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga:

- a) Tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato (con pubblicazione di Avvisi per manifestazione di interesse/ creazione di short list);
- b) Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del criterio sopra indicato, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

ART. 5 - DEROGA ALLA ROTAZIONE – ONERE MOTIVAZIONALE

1. In deroga a quanto previsto al precedente art. 4, l'affidamento o il reinvito al contraente uscente ha carattere eccezionale ed è ammesso solo nel caso in cui si riscontri l'effettiva assenza di alternative in considerazione della particolare struttura del mercato, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.
2. In deroga a quanto previsto al precedente art. 4, l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, è ammesso tenuto conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.
3. L'affidamento o il reinvito al contraente uscente e l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva devono essere adeguatamente motivati.

TITOLO I

PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI SERVIZI FORNITURE E LAVORI

ART. 6- ACQUISIZIONE DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI PER IMPORTI PARI O INFERIORI AD EURO 40.000,00

1. La scelta della procedura deve essere sempre motivata nella determina a contrarre.
2. Per importi pari o superiori a € 1.000,00, in attesa di diverse indicazioni come specificato nell'art.1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), l'Istituzione scolastica si avvarrà se possibile delle convenzioni Consip attive ed idonee alla fornitura dei beni e servizi necessari e nelle quantità desiderate dall'Istituto.
3. È inoltre possibile, previa specifica motivazione e documentazione, non acquistare tramite Convenzione Consip nel caso che il prezzo del bene o del servizio presenti nelle Convenzioni Consip o nel MePA sia superiore rispetto a quello dei fornitori esterni.
4. L'approvvigionamento, in mancanza di convenzioni Consip attive, avverrà prioritariamente attraverso la consultazione del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA). Si dovrà ricorrere obbligatoriamente al MePa nel caso di beni informatici.
5. Verificata, l'impossibilità di acquisire la fornitura tramite l'adesione ad una Convenzione-quadro Consip, il Dirigente individuerà la procedura più opportuna, efficace e conveniente, secondo quanto specificato di seguito.
6. Il Dirigente scolastico, per acquisto di servizi, forniture e lavori di modica entità con necessità di urgenza, affidabilità e tempestività dell'intervento per il corretto funzionamento amministrativo e didattico, fino alla soglia di 1.000,00 euro potrà procedere ad affidamento diretto senza comparazione di offerte e senza assicurare il rispetto della rotazione degli operatori economici.
7. Per acquisti di servizi, forniture e lavori di valore compreso tra 1.000,01 euro e 10.000,00 euro, ai sensi del D.I. n.129/2018, e fino a 40.000 euro (come qui esplicitamente autorizzato dal Consiglio di Istituto), il Dirigente Scolastico può operare mediante il ricorso ad affidamento diretto di cui all'art. 51 del D.L. 77/2021 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta in piena autonomia garantendo l'economicità della fornitura e la rotazione dell'affido.
8. Per la stessa categoria merceologica si affiderà la relativa fornitura ad un operatore economico che non sia già stato destinatario dell'ultimo affidamento. Nel caso in cui è necessario procedere ad affidamento nei confronti dello stesso operatore uscente, la determina dovrà contenere una motivazione esaustiva (es.: per completare, con importi limitati, forniture per prodotti e servizi in essere; o per prestazione di servizi o forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti e nelle more dello svolgimento delle previste procedure di scelta del contraente; per motivi di urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di interruzione di servizio o pericolo per le persone o per il patrimonio; o per importi limitati per i quali gli oneri lavorativi connessi all'indagine superano i possibili vantaggi ottenibili, comportando quindi oneri impropri a carico dall'Amministrazione).
9. È fatta salva la valutazione discrezionale, caso per caso, del Dirigente Scolastico nella scelta di una diversa procedura fra quelle previste dalla normativa vigente.
10. **Per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro**, poiché gli stessi rappresentano acquisti che soddisfano necessità impellenti per assicurare il corretto funzionamento delle strutture richiedenti l'approvvigionamento medesimo, in deroga a quanto previsto al precedente comma, la scelta dell'affidatario può essere espressa in forma sintetica anche con rinvio al presente Regolamento. L'Istituto per l'affidamento di servizi, forniture e lavori di importo fino **a 5.000,00 euro senza obbligo di fare ricorso al MEPA** (Legge di Bilancio per il 2019) ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, anche secondo il modello del DGUE, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice e di quelli speciali, ove previsti. In tal caso l'Amministrazione scolastica procede comunque, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente comma, l'Amministrazione scolastica può effettuare - ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 - controlli a campione sugli affidamenti diretti riferiti al mese precedente.
11. L'Istituto per l'affidamento di servizi, forniture e lavori di importo superiore **a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro** ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, secondo il modello del DGUE, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice e di quelli speciali, ove previsti. In tal caso L'Istituto Comprensivo di Motta di Livenza procede comunque, prima della

stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, Legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

a) la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

b) l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente comma, l'Amministrazione scolastica effettua ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 controlli a campione sugli affidamenti diretti riferiti al mese precedente.

12. L'Istituto Comprensivo di Motta di Livenza, per l'affidamento di servizi, forniture e lavori di importo **superiore a 20.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35** procede, prima della stipula del contratto, alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012) – a mezzo DGUE

ART. 7 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI E PROCEDURA NEGOZIATA PER CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 40.000 E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA IN DEROGA ALL'ART. 36 COMMA 2 FINO AL 30/06/2023 DL 76/2020(LEGGE CONVERSIONE L. 120/2020) – DL 77/2021 ART 51 L. CONVERSIONE 108/2021

ART. 7.1 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 40.000,00 ED INFERIORI ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

1. Per le forniture di beni e servizi di valore superiore a 40.000,00 euro ma inferiore a 140.000,00 euro, l'Istituto ricorrerà all'affidamento diretto di cui all'art. 51 del D.L. 77/2021. In tal caso, procederà a comparare listini di mercato, avvalendosi di cataloghi presenti su internet o sul MePa, o consultando almeno due operatori economici, individuati anche mediante avviso pubblico di indagine di mercato.

2. Nel caso in cui si intende procedere a forniture di beni e servizi di importo compreso tra 140.000,00 e fino al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, l'Istituto dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 51 del D.L. 77/2021, vale a dire dovrà espletare una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, invitando almeno 5 operatori. In tale ipotesi si procederà a pubblicare preventivamente sul sito un avviso di manifestazione di interesse al termine del quale si costituirà una graduatoria dei soggetti da invitare. Se tale graduatoria risulterà essere cospicua, si procederà al sorteggio pubblico nella data stabilita con avviso pubblicato sul sito.

3. Le procedure disciplinate dall'art. 51 del D.L. 77/2021 sono applicate in deroga all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, fino al 30/06/2023, ovvero qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro la predetta data.

4. In tutte le ipotesi sopra descritte, sarà obbligatorio verificare, in via prioritaria, la presenza di Convenzioni Consip attive o ricorrere obbligatoriamente al MePa nel caso di beni informatici.

ART. 7.2 - ACQUISIZIONE DI LAVORI PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 40.000,00 ED INFERIORI ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

1. Per i lavori di valore superiore a 40.000,00 euro ma inferiore a 150.000,00 euro, l'Istituto ricorrerà all'affidamento diretto di cui all'art. 51 del DL 77/2021. In tal caso, procederà a comparare listini di mercato, avvalendosi di cataloghi presenti su internet o sul MePa, o consultando almeno due operatori economici, individuati anche mediante avviso pubblico di indagine di mercato.

2. Nel caso in cui si intende procedere a lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ma inferiore a 1.000.000,00 euro, l'Istituto procederà secondo quanto previsto dall'art. 51 del D.L. 77/2021, vale a dire dovrà espletare una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, consultando almeno 5 operatori.

3. Nel caso in cui si intende procedere a lavori di importo compreso tra 1.000.000,00 e fino al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, l'Istituto dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 51 del DL 77/2021, espletando una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando che prevede la consultazione di almeno 10 operatori.

4. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, si procederà a pubblicare preventivamente sul sito un avviso di manifestazione di interesse al termine del quale si costituirà una graduatoria dei soggetti da invitare. Se tale graduatoria risulterà essere cospicua, si procederà al sorteggio pubblico nella data stabilita con avviso pubblicato sul sito.

5. Le procedure disciplinate dall'art. 51 del DL 77/2021 sono applicate in deroga all'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, fino al 30/06/2023, ovvero qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro la predetta data.

6. In tutte le ipotesi sopra descritte, sarà obbligatorio verificare, in via prioritaria, la presenza di Convenzioni Consip attive o ricorrere obbligatoriamente al MePa nel caso di beni informatici.

ART. 8 DETERMINA A CONTRARRE

La procedura di affidamento diretto di importo inferiore ai 140.000 euro per i beni e i servizi e ai 150.000 euro per i lavori può prendere avvio anche tramite il ricorso a un'indagine di mercato, anche informale, o tramite la consultazione degli elenchi di operatori economici a disposizione della stazione appaltante e costituiti presso la stessa, che vengono attuate ad opera del responsabile unico del procedimento, al fine di inquadrare il costo del bene, del servizio o del lavoro, ma anche per individuare già a monte della procedura un fornitore idoneo. Si sottolinea che dato il carattere informale di tale procedura la stazione appaltante non è obbligata a svolgere valutazioni comparative fra le offerte, ma può essere previsto un semplice confronto fra le proposte presentate dagli operatori economici.

La determina a contrarre redatta in forma semplificata, deve indicare l'interesse pubblico da soddisfare con le relative specifiche, i criteri per la scelta degli operatori economici e la selezione delle offerte, l'importo massimo stimato e il capitolo di spesa a cui verrà imputato il costo, la nomina del responsabile unico del procedimento e la motivazione.

Nel caso di acquisto in un mercato elettronico la determina deve essere redatta appositamente per la modalità di acquisto che viene selezionata. A titolo di esempio, nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), dove sono messe a disposizione della stazione appaltante diverse modalità di acquisizione che possiamo individuare come l'ordine diretto di acquisto (OdA), la trattativa diretta di acquisto (TD), la richiesta di offerta (RdO), oppure le convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A. la determinazione a contrarre farà riferimento alla modalità di acquisto scelta.

Una volta sottoscritta la determinazione a contrarre la stazione appaltante può procedere ai controlli dei requisiti di carattere generale, di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, e degli eventuali requisiti di carattere speciali richiesti, di cui all'articolo 83 del Codice, quali l'idoneità professionale, la capacità economico-finanziaria e la capacità tecnica e professionale.

Nei casi dell'affidamento diretto, il legislatore ha indirizzato la procedura verso una maggiore discrezionalità della stazione appaltante. Al fine di rendere più semplice l'iter procedurale, infatti, la stessa non è tenuta alla consultazione di più preventivi fornendone una comparazione e può affidare la fornitura, il servizio o il lavoro senza dover provvedere a formulare una motivazione stringente o comunque di forte giustificazione dell'affidamento eccezion fatta nel caso di affidamento al contraente uscente, ragion del fatto che tale fattispecie porterebbe alla deroga del principio di rotazione.

ART. 9 - PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 150.000 E INFERIORE A EURO 1.000.000

L'articolo 51 ha abrogato la fascia intermedia prevista per i lavori compresi tra 150.000,00 e 350.000,00 euro. Pertanto alla luce di tali modifiche, sarà possibile procedere con l'affidamento di:

- **servizi e forniture** di importo compreso tra **140.000,00 €.** e la soglia comunitaria (attualmente **215.000,00 €.**) con procedura negoziata senza bando invitando almeno 5 operatori;

- **lavori** di importo compreso tra **150.000,00 €.** e **1.000.000,00 €.**, con procedura negoziata senza bando invitando almeno 5 operatori;
- **lavori** sopra **1.000.000,00 €.** e fino alla soglia comunitaria (attualmente **5.350.000,00 €.**) con procedura negoziata senza bando invitando almeno 10 operatori.

ART. 10 – REQUISITI DEI FORNITORI

1. Il fornitore deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti minimi, come declinati dalle Linee Guida ANAC, di:
 - a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
 - b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 - c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.
2. Con riferimento alle verifiche dei requisiti degli operatori in caso di affidamento diretto o procedura negoziata si fa riferimento alle linee guida ANAC n. 4:
 - a. in caso di affidamento diretto per importo fino a 5.000 euro, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.2 delle Linee guida ANAC n. 4 aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017, recanti la disciplina degli affidamenti sotto soglia, l'Istituto potrà acquisire, indifferente, il DGUE oppure un'autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445;
 - b. per gli affidamenti diretti di importo superiore a 5.000 euro e fino a 20.000 euro, ai sensi del par. 4.2.3 delle citate Linee guida, è necessario acquisire il DGUE;
 - c. per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto, l'Istituto, prima di stipulare il contratto procede alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.
3. Dal 18 aprile 2018, ai sensi dell'articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, il DGUE deve essere utilizzato esclusivamente in formato elettronico, e non più cartaceo, come indicato anche nel comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato il 30 marzo 2018. L'obbligo di acquisire il DGUE, ovvero l'autocertificazione ordinaria, si applica a tutti gli affidamenti sopra considerati, a prescindere da una soglia minima di spesa. Ai sensi dell'articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, il DGUE può essere riutilizzato per successive procedure di affidamento, a condizione che gli operatori economici confermino la perdurante validità delle precedenti attestazioni. In tale dichiarazione l'operatore economico include l'indicazione del nuovo CIG, se disponibile (v. par. 5 delle Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla delibera n.556 del 31 maggio 2017), per la diversa procedura alla quale intende partecipare. Analoga operazione potrà essere adottata in caso di utilizzo dell'autocertificazione ordinaria.

DISPOSIZIONI FINALI

NORME DI RINVIO E ENTRATA IN VIGORE

Art. 11 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.
2. Il presente regolamento resterà in vigore fino all'adozione di un nuovo Regolamento.

Il presente Regolamento è stato approvato con Delibera n. 58 del Consiglio di Istituto del 01/12/2022 ed entra in vigore a far data dal 01/12/2022.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993

IL DIRETTORE S.G.A.

firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993